

Scheda ATN Proposta di legge n. 15/2021

“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 – Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”

Analisi TECNICO NORMATIVA (ATN)

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta di legge appare coerente con l'ordinamento comunitario ed internazionale con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">– Direttiva quadro europea sulla Strategia Marina (2008/56/CE), che l'Italia ha recepito con il d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 e conseguente normativa secondaria di attuazione (DPCM 10 ottobre 2017);– Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla Strategia europea per la plastica nell'economia circolare- Com (2018 (28 final);– Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico.– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti dalla navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE;– Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta di legge appare in linea con la seguente normativa nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).
Analisi della compatibilità	<p>La proposta di legge appare compatibile con le disposizioni statutarie.</p>

<p>dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Legge regionale 12 novembre 2012, n 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) che, all'articolo 1bis, introduce, a livello regionale, e disciplina il contratto di fiume.</p> <p>Legge regionale 9 giugno 2006, n 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	

Relazione tecnico finanziaria
sulla proposta di legge n. 15/2021

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33
“Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2018)

L'articolo inserisce all'interno delle finalità della legge regionale n. 33/2018 le attività di intercettazione o recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d'acqua regionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)

L'articolo inserisce tra le azioni regionali quella di attivare progetti diretti ad intercettare o recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i fiumi della regione, anche mediante la stipula di accordi tra l'Amministrazione regionale e i concessionari idraulici o concessionari di aree demaniali o tra la medesima e le organizzazioni di volontariato operanti in materia ambientale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)

L'articolo integra la composizione del Tavolo tecnico istituzionale già previsto all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 24/2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) con un rappresentante del Tavolo tecnico permanente di coordinamento dei contratti di fiume già istituito con la DGR 217 del 18 marzo 2016.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)

L'articolo prevede tra i compiti del citato Tavolo tecnico istituzionale quello di promuovere la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d'acqua regionali nonché ad intercettare tali rifiuti lungo le aste fluviali, favorendo la stipula di accordi tra la Regione e i concessionari idraulici e di aree demaniali e la modifica dei relativi disciplinari di concessione.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 5

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 33/2018)

L'articolo integra il contenuto della clausola valutativa al fine di adeguarla alle modifiche apportate da questa legge alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 33/2018.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.